

(N. 1495)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PERSICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1951

Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra dipendenti dalle Amministrazioni statali ed appartenenti ai ruoli di Gruppo *A* e *B* si vengono a trovare, di fronte ai loro colleghi in possesso della qualifica di ex combattenti, nonchè alle vedove e agli orfani appartenenti ai ruoli di Gruppo *C*, in una posizione di evidente svantaggio. Mentre nessun riconoscimento giuridico, sotto forma di abbreviazione di carriera, è concesso alle vedove e agli orfani di guerra appartenenti ai ruoli di Gruppo *A* e *B* (le vedove e gli orfani di guerra appartenenti al Gruppo *C* vengono agli inizi della carriera collocati al grado XII anzichè al XIII), molteplici sono i vantaggi concessi ai dipendenti statali ex combattenti.

Ai combattenti è riservata la metà dei posti messi a concorso dalle Amministrazioni statali purchè agli esami abbiano riportato la semplice idoneità. Ai combattenti vengono inoltre riconosciuti:

1° valutazione del periodo di servizio prestato come combattente ai fini della determinazione dell'anzianità richiesta per le promozioni (articolo 104 regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3084);

2° valutazione del servizio prestato quale combattente come coefficiente di merito in

tutte le promozioni (articolo 41 regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290);

3° abbreviazione di un anno ai fini della carriera e del trattamento economico ai decorati di croce di guerra al merito (articolo 44 regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290); nonchè molti altri benefici e tutti cumulabili.

Nessun beneficio nè ai fini dell'ingresso in carriera (tranne la semplice precedenza a parità di merito), nè ai fini della progressione di carriera viene concesso alle vedove e agli orfani di guerra. Non è chi non veda l'ingiustizia di tale trattamento, e se doverosi ed apprezzabili sono i molteplici riconoscimenti e vantaggi concessi agli ex combattenti, altrettanto ingiusto è il disconoscimento da parte dello Stato dei particolari disagi e sacrifici che in conseguenza della guerra vedove ed orfani — cui vengono corrisposte pensioni del tutto insufficienti — hanno dovuto e devono affrontare.

Se si presume che chi fu richiamato alle armi venne per tal motivo impedito di presentarsi ai pubblici concorsi (questo è lo spirito del provvedimento che riconosce il periodo di servizio prestato in zona di combattimento ai fini dell'anzianità), altrettanto si può dire per le vedove di guerra, prima di tutto perchè non essendo stati banditi i concorsi durante la guerra anche chi non si tro-

vava in zona di combattimento non poteva parteciparvi, ed in secondo luogo perchè soltanto dopo la morte del capo di famiglia (avvenuta a causa della guerra) molte donne furono costrette, spesse volte in età non giovanissima e con famiglia a carico, a riprendere gli studi e ad affrontare in piena parità con gli altri concorrenti non combattenti la rigorosa prova di un esame di concorso.

Sembra opportuno concedere, almeno, alle vedove e agli orfani, che recano spesso i segni della più alta ricompensa al valore concessa ai

loro congiunti, il riconoscimento di una abbreviazione di carriera da concedersi *una tantum*, così come viene concessa ai decorati della semplice croce al merito.

È da porre in rilievo che l'onere derivante al bilancio dello Stato dall'approvazione della proposta di cui trattasi è del tutto insignificante, sia per il modesto vantaggio economico conseguente alle anticipate promozioni, sia per il numero esiguo degli appartenenti alle categorie di cui trattasi tra i dipendenti di Gruppo A e B dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle vedove di guerra non rimaritate e agli orfani di guerra in servizio nelle carriere di gruppo A e B delle Amministrazioni statali spetta l'abbreviazione di un anno del periodo richiesto per le promozioni fino al grado VIII delle carriere di gruppo A e fino al grado IX di quelle di gruppo B.